

Tribunale Ordinario di Venezia Sezione prima, gruppo Fallimentare

2021 3 R.G. R. G. Accordi 182 bis L.F

dott. Daniela Bruni, Presidente, rel

dott. Martina Gasparini, Giudice

dott. Silvia Bianchi, Giudice

Visto il ricorso ex art. 182 bis L.F. proposto da STUDIO EMMEDIEFFE S.R.L., con sede in Verderio (LC), via Sernovella n. 1 (C.F. e P.IVA 03329760270), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Francesco Antonio Sabatti, rappresentata ed assistita, in forza di mandato allegato al presente atto, dagli Avvocati Ilaria Della Vedova del Foro di Venezia e Stefano Artuso del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'avv. Ilaria Della Vedova in Venezia – Mestre, via Vallon 4/d.

riunito in camera di consiglio, ha emesso il seguente

DECRETO

1§ Con atto del 14 settembre 2020 ai sensi dell'art. 161, sesto comma L.F. STUDIO EMMEDIEFFE S.R.L., aveva depositato ricorso per concordato preventivo ex art. 161, comma VI, L.F. avanti al Tribunale di Venezia aderendo alla proroga della competenza per territorio in forza della presentazione di ricorso prefallimentare¹, il Tribunale con decreto comunicato il 21 settembre 2020 aveva concesso dapprima il termine di 120 gg decorrente dalla comunicazione e poi ulteriore termine di 60 gg, su richiesta della ricorrente di proroga del termine per il perfezionamento della transazione fiscale, essendo ancora in corso le trattative con Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

¹ perché fino al 7 agosto 2019 la sede legale era in provincia di Venezia, ma poi era stata trasferita in provincia di Lecco; prima del decorso dell'anno- l'Agenzia delle Entrate - Riscossione aveva adito il Tribunale di Venezia che si era dichiarato competente a conoscere del procedimento prefallimentare fissando l'udienza del 15 settembre 2020; la società proponente ha deciso di adeguarsi benché alla data di proposizione del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F. fosse già decorso l'anno dal trasferimento della sede legale.

di Lecco e Agenzia delle Entrate –Riscossione; rappresentava anche l’apporto di nuova finanza da parte di Daniela Salini (doc.8) sino all’importo massimo di € 923.500,00.

In data 26 marzo 2021 Studio Emmedieffe srl depositava un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis della Legge Fallimentare con contestuale transazione fiscale e previdenziale, precisando che:

A) quanto al credito di Siena NPL 2018 (cessionaria di Banca Monte dei Paschi di Siena) dell’importo di Euro 117.240,00 il garante della Ricorrente (sig.ra Salini Daniela, che apporta nuova finanza) aveva raggiunto un accordo transattivo in data 18 marzo 2021, doc. n. 6, da eseguirsi entro il 12 aprile 2021, con cui avrebbe liberato la Ricorrente dal debito nei confronti di Siena NPL 2018 senza alcun esborso in capo a Studio EmmeDiEffe²;

B) i creditori estranei all’accordo erano solo due fornitori per un importo totale di Euro 6.484,30=;

C) in data 19 marzo 2021 Agenzia delle Entrate aveva accettato e trasmesso la transazione fiscale debitamente sottoscritta (doc. n. 4) e in data 22 marzo 2020 anche Agenzia delle Entrate – Riscossione aveva trasmesso la transazione fiscale debitamente sottoscritta (doc. n. 5);viceversa INPS, malgrado la ricezione delle comunicazioni relative alle proposte di transazione fiscale e previdenziale del 13 gennaio 2021e poi del data 4 marzo 2021 (ancora doc. n. 2), non aveva risposto alle proposte di Studio EmmeDiEffe.

In definitiva parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse omologare l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis L.F. con transazione fiscale ex art. 182ter L.F. sottoscritto con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, compresa

² con nota del 14 aprile la ricorrente dava atto che la transazione era stata eseguita e depositava la seguente documentazione:1 Transazione con Italfondiaro S.p.A. in qualità di mandataria di Siena NPL 2018;2 Documentazione attestante l’avvenuto pagamento a favore di Siena NPL 2018 in esecuzione della transazione.

la transazione previdenziale ex art. 182ter L.F. anche in mancanza dell'adesione da parte di INPS, e ciò in forza del novellato disposto dell'art. 182bis L.F.³ considerato che le attestazioni sull'accordo di ristrutturazione dei debiti (doc. n. 10) e sulla transazione fiscale (doc. n. 11) erano maggiormente convenienti per gli enti destinatari della rispetto all'alternativa fallimentare. Aggiungeva che era stata depositata tutta la documentazione necessaria per addivenire all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale compresa sub. 12 la documentazione relativa al deposito fiduciario dell'assegno circolare a garanzia della prima *tranche* di pagamento (100.000 €) di cui alla transazione fiscale.

2§ Parte ricorrente provvedeva alla iscrizione a ruolo del ricorso per omologa; a seguito specifiche richieste del Tribunale veniva depositati **con nota del 21 giugno 2021** i certificati di non opposizione dei Tribunali di Venezia (cancelleria Ruolo Generale) e di Lecco (cancelleria fallimentare Tribunale di Lecco)

3§ **Con nota del 16 luglio 2021** il GD riteneva opportuno acquisire il parere della Commissaria dott.ssa Carrer in particolare circa il contenuto del diniego INPS alla transazione previdenziale al fine di comprendere supposta l'avvenuta abrogazione della Circolare n. 38/2010, quale fosse la normativa attuale applicabile e i limiti inderogabili che l'ente previdenziale poteva esigere per l'accoglimento della transazione previdenziale. Chiedeva altresì alla medesima professionista di verificare la piena corrispondenza o meno tra gli importi offerti da Studio EmmeDieffe srl, anche

³ come modificato a far data 4.12.2020 dalla L. 159/2020 – applicabile a tutte le procedure in corso e, dunque, anche alla presente, e secondo la quale “il Tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”

tenuto conto dell'offerta migliorativa (all. 3 della memoria 26 marzo) e l'importo per cui vi era stata adesione di Agenzia Riscossione.

4§ A seguito del deposito del parere 20 settembre 2021 della Commissaria, il Tribunale fissava l'udienza del 25 novembre 2021 h. 11 concedendo termine all'istante per rispondere sui seguenti rilievi: la transazione fiscale non risultava sottoscritta dal Concessionario ⁴ malgrado sussistesse un credito (per: € 34.802,87 per compensi di riscossione, € 163,20 per Interessi di rateazione ed € 729,30 per Diritti notifica e spese tabellari) a cui dovevano aggiungersi tutte le spese e gli oneri connessi o conseguenti all'accordo quantificate in euro 4.012,58 il cui pagamento era dovuto a favore dell'Agenzia delle entrate Riscossione in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente riportato nel predetto atto; le ragioni della richiesta di surrogare il diniego di INPS rispetto alla transazione previdenziale pur "essendo stata raggiunta - secondo la prospettiva della parte ricorrente- la transazione fiscale con creditore che rappresenta il 73,12 % (70,74% + 2,48%)" mentre detta percentuale raggiungeva già la misura dell'adesione richiesta per legge con conseguente trascuranza del dissenso degli altri creditori estranei e aventi diritto al pagamento dell'intero; si chiedeva altresì a parte istante di confermare specificatamente la presenza di risorse adeguate "in relazione a detto debito così come a quello di cui al precedente periodo".

5§ Con la nota concessa parte attrice riferiva, tra l'altro, che era stata fatta ad INPS una proposta migliorativa e conseguentemente, (stante la necessità di salvaguardare la parità di trattamento tra crediti aventi pari collocazione) essa era stata indirizzata anche ad Agenzia Riscossione Veneto e ad Agenzia Entrate Lecco corredate da nuova attestazione e che si era in attesa della adesione/sottoscrizione di detti enti. Parte ricorrente precisava di avere accettato l'importo di 4.102,58= richiesto a titolo di

⁴ cfr pec dell'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Lecco (cfr. accordo di ristrutturazione sottoscritto da Agenzia delle entrate -documento n. 4 – allegato all'Accordo: doc. 4 cit)

rimborso delle spese legali per il procedimento prefallimentare pendente avanti questo Tribunale (R.G. 129/2020) e che esso sarebbe stato pagato per l'intero con la provvista esistente⁵.

6§ All'udienza del 26 novembre 2021, parte ricorrente chiedeva rinvio, dal momento che non erano ancora pervenute le adesioni degli enti previdenziali/erariali destinatari della nuova proposta precisando di rinunciare alla primigenia proposta di transazione fiscale; la Commissaria riferiva che l'ammontare dei debiti verso fornitori appariva superiore di € 300,00 all'importo dichiarato e che inoltre due creditori privilegiati Network e Manpower le avevano segnalato di essere stati omessi.

7§ Il procedimento era aggiornato prima al 27 gennaio 2022 e poi al 10 febbraio 2022.

Nel frattempo con nota del 17 gennaio 2022 Studio Effediemme dava atto che la nuova proposta di transazione fiscale e previdenziale era stata accettata sia da Agenzia delle Entrate con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 13 gennaio 2022 sia da INPS con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 14 gennaio 2022 ma che gli enti non avevano ancora sottoscritto digitalmente; con successiva nota del 25 febbraio 2022 erano depositati anche gli atti sottoscritti digitalmente da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecco e da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 21 gennaio 2022; e la transazione previdenziale sottoscritta digitalmente in data 25 gennaio da INPS (e anche da Agenzia delle Entrate Riscossione).

Con ulteriore nota del 3 febbraio 2022, tenuto conto dei rilievi espressi dalla Commissaria circa la transazione previdenziale predisposta da INPS (che conteneva una quantificazione dei debiti previdenziali che poteva ingenerare confusione circa l'importo totale dovuto) parte ricorrente chiedeva e otteneva da INPS la precisazione che la quota lavoratori pari a Euro 32.501 era una parte del debito totale di Euro

⁵ tra cui anche € 80.000,00 provenienti da un accordo transattivo con BMetal s.r.l., Metaldarm s.n.c. e Biemme s.n.c.

187.747 e pertanto non andava aggiunta. Precisava inoltre che INPS non aveva quantificato l'importo dovuto a titolo di interessi ma lo avrebbe fatto a seguito del pagamento (previsto entro 80 giorni dall'omologa) dell'importo di Euro 32.501; invece gli interessi dovuti ad Agenzia delle Entrate e AdER, erano stati quantificati dalla Direzione Provinciale di Lecco solamente con la trasmissione della transazione fiscale, che recava in allegato il piano di rateazione;- alla luce di ciò, l'ex amministratore della Ricorrente – ovvero il soggetto fornitore della nuova finanza – aveva espresso il proprio impegno a pagare le rate dovute agli enti comprendeva altresì l'impegno a corrispondere gli importi dovuti a titolo di interessi a Erario e Inps (all. B. della nota 3 febbraio 2022).

All'udienza del 10 febbraio 2022 parere ricorrente ha insistito per l'omologa e la Commissaria si è riportata al suo parere. Il Tribunale si è riservato la decisione.

8§ Ai paragrafi che precedono si è cercato di ricostruire analiticamente l'iter che ha portato faticosamente all'elaborazione dell'Accordo di ristrutturazione che si compone sia della transazione fiscale sottoscritta digitalmente in data 21 gennaio 2022 da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Lecco e da Agenzia delle Entrate Riscossione sia della transazione previdenziale sottoscritta digitalmente in data 25 gennaio da INPS (e anche da Agenzia delle Entrate Riscossione).

La Commissaria aveva rilevato un differenziale tra attivo e passivo di euro 52.314,67 (ovvero euro 49.017,34 a tener conto del fondo rischi generico appostato nel piano di euro 3.297,33), che dimostrava l'incapienza delle disponibilità della Ricorrente rispetto all'ammontare necessario all'esecuzione dell'accordo

Tuttavia questo sbilancio è venuto meno perché la quota lavoratori pari a Euro 32.501 è già compresa nel totale così come sono compresi gli interessi dovuti al fisco ma la sig.ra Salini si è impegnata ad pagare € 23.300 a titolo di interessi il che colma l'ulteriore sbilancio individuato dalla Commissaria (19.813,67).

La transazione previdenziale non esplicita un importo dovuto a titolo di interessi: INPS lo farà a seguito del pagamento (previsto entro 80 giorni dall'omologa) dell'importo di Euro 32.501; viceversa gli interessi dovuti ad Agenzia delle Entrate e AdER, sono stati quantificati dalla Direzione Provinciale di Lecco con la trasmissione della transazione fiscale, che reca in allegato il piano di rateazione.

i creditori prededucibili sono costituiti dalle spese di procedura per complessivi euro 59.760,00 e dalle «spese legali per istanza di fallimento» richieste dall'Agenzia delle entrate – Riscossione pari ad euro 4.012,58. la sig. ra Salin si è impegnata a pagare anche detto importo;

i creditori estranei all'accordo sono rappresentati dai debiti verso le altre P.A. per complessivi euro 5.678,78 e dai debiti verso fornitori per euro 9.483,30, il cui pagamento è previsto entro i 120 giorni dall'omologa. A migliore verifica è emerso un credito spettante a Manpower S.r.l. per € 2.014,00 e non già anche un credito verso MB Credit Solutions perché esso agiva per la riscossione di un premio per polizza assicurativa già pagato.

Il pagamento da parte di Salin Daniela, quale coobbligata, dell'importo di € 17.542,60 portato dalla ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro di Venezia, ha evitato l'inserimento di altro creditore estraneo che non era stato inserito nel piano perché la notifica del titolo è avvenuta dopo il suo deposito.

il complessivo fabbisogno finanziario della Ricorrente, illustrato nella memoria in esame e attestato dall'Esperto, necessario a garantire la corretta esecuzione dell'Accordo, ammonta ad euro 953.699,33. Tale somma deriva in parte dalle disponibilità liquide (per euro 93.339,60) e in parte derivante dall'apporto di nuova finanza esterna nell'importo "fisso" di euro 860.000,00 (ottocentosessantatremila/00) da parte del terzo finanziatore, signora Daniela Salini, ex amministratore della Società ricorrente. In realtà detto apporto si è via via

incrementato dell'impegno della Salin di pagare la spesa prededucibile di euro 4.012,58, gli interessi pari a € 23.300 dovuti ad Agenzia Entrate e Agenzia Riscossione, gli interessi che saranno quantificati da INPS a seguito del pagamento (previsto entro 80 giorni dall'omologa) dell'importo di Euro 32.501. Tanto risulta dalla dichiarazione dimessa in allegato sub. B della nota 3 febbraio della ricorrente.

Quanto ai termini di pagamento, i creditori aderenti, ovvero Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Lecco, Agenzia delle entrate – Riscossione di Venezia e INPS – Direzione provinciale di Venezia, verranno soddisfatti secondo la transazione raggiunta con i predetti Enti con pagamento rateale rispettivamente in sei anni e sei mesi per l'Erario e cinque anni per l'INPS.

Da ultimo va notato che rispetto alla provvista necessaria è presente la somma di euro 201.201,28 (pari alla sommatoria delle disponibilità liquide di euro 93.399,60 e di euro 107.501,95 del deposito fiduciario anticipato dalla Salini a titolo di acconto sulla nuova finanza omessa).

L'assenza di indagini sulla solvibilità della terza finanziatrice non identifica una carenza dell'attestazione perché l'obbligo di indagine e l'attestazione di veridicità concerne i dati aziendali.

PQM

Omologa l'accordo di ristrutturazione presentato da STUDIO EMMEDIEFFE S.R.L., con sede in Verderio (LC), via Sernovella n. 1 (C.F. e P.IVA 03329760270), in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Francesco Antonio Sabatti.

Si comunichi.

Venezia, 10/02/2022